

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p align="center">PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</p>	<p align="center"> D.L. 19/2020 DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 Decreto MISE 25 marzo 2020 Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020 </p>	<p align="center"> Sono titolare di un'impresa che <u>opera nel</u> <u>settore dei</u> <u>servizi di</u> <u>pubblica</u> <u>utilità</u>: posso continuare a svolgere la mia attività? </p>	<p>Sulla base di quanto disposto dal d.l. 19/2020, integrato dal DPCM 22 marzo 2020 e dal Decreto del MISE 25 marzo 2020, le imprese che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità e di produzione e commercializzazione di beni di prima necessità (es. alimentare, medicale e trasporti) continuano a svolgere la propria attività.</p> <p>Si raccomanda di verificare i codici ATECO riportati nell'allegato 1 al Decreto del MISE 25 marzo 2020 al fine di controllare se l'attività svolta rientri tra quelle consentite. In questo caso non è richiesta alcuna comunicazione al Prefetto.</p> <p>Resta necessario lo svolgimento dell'attività nel rispetto del «Protocollo condiviso» tra le parti sociali.</p>

COSA BISOGNA FARE?

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

NORME DI RIFERIMENTO

D.L. 19/2020

DPCM 22 marzo e
1 aprile 2020

Decreto MISE 25
marzo 2020

Protocollo
condiviso tra le
parti sociali del 14
marzo 2020

QUESITO

**Sono titolare di
un'impresa
produttiva che
non opera nel
settore dei
servizi di
pubblica
utilità:**

**posso
continuare a
svolgere la
mia attività?**

SPUNTI

Sulla base del d.l. 19/2020, integrato dal DPCM 22 marzo 2020 e dal Decreto del MISE 25 marzo 2020, è consentita la prosecuzione delle attività di tutte le imprese che offrono **attività accessorie e funzionali** ad assicurare la continuità delle filiere delle società che producono beni di prima necessità e degli **impianti a ciclo produttivo continuo**, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Si raccomanda di continuare l'attività nel rispetto del «Protocollo condiviso».

Tutte le altre attività produttive e commerciali che non rientrano nelle categorie sopra menzionate né nell'allegato 1 al Decreto del MISE 25 marzo 2020, possono continuare l'attività solo se adottano la **modalità smart working**.

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p align="center">PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</p>	<p align="center">D.L. 19/2020 DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 Decreto MISE 25 marzo 2020</p>	<p align="center">Sono titolare di un'impresa produttiva che non opera nel settore dei servizi di pubblica utilità ma rientra nelle attività accessorie e funzionali o con impianti a ciclo produttivo continuo:</p> <p align="center">cosa devo fare per proseguire con le attività?</p>	<p align="center">Occorre inviare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, <u>via pec.</u></p> <p>Il Prefetto può comunque in seguito sospendere l'attività dell'impresa che ha inviato la comunicazione qualora ritenga che la stessa non rientri tra quelle a cui è consentita la prosecuzione.</p> <p>Si segnala che i Prefetti hanno fornito dei moduli per l'inoltro delle domande. È importante motivare (in modo chiaro e corretto) le ragioni per cui si ritiene di poter proseguire le attività.</p>

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p align="center">PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</p>	<p align="center">D.L. 19/2020 DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 Decreto MISE 25 marzo 2020</p>	<p align="center">A quali conseguenze va incontro l'imprenditore nell'ipotesi in cui prosegua nello svolgimento della sua attività, rientrando tra quelle consentite, ma non invia la comunicazione al Prefetto?</p>	<p align="center">Possibile irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000 nonché della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 giorni a 30 giorni.</p>
	<p align="center">D.L. 19/2020 DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020 Decreto MISE 25 marzo 2020</p>	<p align="center">E se l'imprenditore invia tramite pec una comunicazione al Prefetto falsa, al fine di proseguire l'attività produttiva?</p>	<p align="center">La <u>falsa</u> comunicazione al Prefetto, che può ad esempio consistere nella dichiarazione del codice ATECO diverso da quello effettivamente attribuito dalla CCIA alla società, potrebbe portare alla contestazione di natura penale (ad es. art. 484 c.p.: <i>Falsità in registri e notificazioni</i>).</p>

COSA BISOGNA FARE?	NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SPUNTI
<p style="text-align: center;">PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA</p>	<p style="text-align: center;">D.L. 19/2020</p> <p style="text-align: center;">DPCM 22 marzo e 1 aprile 2020</p> <p style="text-align: center;">Decreto MISE 25 marzo 2020</p>	<p style="text-align: center;">Se, pur a seguito della comunicazi one veritiera inviata al Prefetto, quest'ultimo ritiene, all'esito di un controllo, che non sussistano le condizioni per proseguire l'attività?</p>	<p>Qualora, a seguito della comunicazione inviata al Prefetto, quest'ultimo ritenga <u>che non sussistano</u> le condizioni per la prosecuzione delle attività d'impresa <u>disporrà la sospensione dell'attività</u>.</p> <p>Pur non essendo nulla previsto in merito, non si può escludere che, in caso di comunicazione palesemente infondata, il Prefetto potrebbe anche irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3.000 e la sanzione amministrativa accessoria (chiusura da 5 a 30 gg.)</p> <p>Se, nonostante il provvedimento del Prefetto, l'attività venga proseguita, è configurabile <u>il reato di cui all'art. 650 c.p.</u> ed è prevista l'irrogazione del <u>doppio della sanzione amministrativa e del massimo della sanzione amministrativa accessoria.</u></p>